

STATUTO DEL CONSORZIO
TRA I COMUNI DI BORGARO TORINESE E CASELLE TORINESE

ART. 1- DENOMINAZIONE E NATURA DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio già esistente tra i Comuni, nel cui territorio ricade la Frazione Mappano, destinato alla gestione dei servizi della Frazione stessa, viene con il presente Statuto confermato, ampliato nei suoi compiti e prorogato, ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 25-60 della legge 8 giugno 1990 sulle Autonomie Locali e s.m.i...

2. Il Consorzio assume la denominazione di "CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MAPPANO" ed è finalizzato all'espletamento dei servizi di pubblico interesse attinenti la comunità di Mappano.

3. Il Consorzio subentra ad ogni effetto in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, spettanti al preesistente Consorzio tra i Comuni di Caselle e Borgaro, nessuno escluso nè eccettuato

ART. 2 - ENTI CONSORZIATI

1. Fanno parte del Consorzio i seguenti Comuni della provincia di Torino: BORGARO TORINESE, CASELLE TORINESE.

2. Potranno entrare a far parte del Consorzio anche altri Comuni o Enti pubblici la cui competenza territoriale comprenda la Frazione Mappano, previa accettazione integrale del presente Statuto e della Convenzione stipulata dai due Comuni sopra indicati.

3. La domanda di adesione è subordinata all'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti, dei Consigli Comunali dei di cui al precedente comma.

4. In tal caso, il presente Statuto e la Convenzione tra i Comuni saranno conseguentemente adeguati alle nuove adesioni.

ART. 3 - FINALITA'

1. Lo scopo del Consorzio consiste nella promozione, nel coordinamento e nello svolgimento di ogni attività diretta a garantire a quanti vivono e lavorano nella Frazione Mappano la fruizione dei seguenti servizi di pubblico interesse:

- 1) Gestione servizio idrico integrato insistente sul territorio della frazione per quanto attribuito dai Comuni e dalla normativa vigente;
- 2) Collegamento frazione con il capoluogo dei Comuni Consorziati;
- 3) Gestione servizi ed attività scolastiche e parascolastiche, quali mensa, trasporto alunni, pre/post scuola, centri estivi;
- 4) Gestione edifici scolastici con annesse palestre;
- 5) Gestione impianti sportivi;
- 6) Gestione manifestazioni culturali e sportive;
- 7) Gestione arredo urbano;
- 8) Gestione aree a verde pubblico;
- 9) Gestione edificio polifunzionale sede del Consorzio;
- 10) Gestione di ulteriori servizi similari concessi dai Comuni con atti consiliari.
- 11) Gestione asilo nido
- 12) Gestione informagiovani e centro di aggregazione giovanile
- 13) Gestione Biblioteca.

ART. 4 - DURATA

1. La durata del Consorzio è di anni trenta, prorogabile alla scadenza previa deliberazione dei Consigli Comunali, da assumere a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 5 - SEDE

1. Il Consorzio ha sede presso il Palazzo Municipale del Comune di Caselle Torinese.
2. L'eventuale cambiamento di sede, sempre però nel territorio di uno dei Comuni del Consorzio, motivato da esigenze organizzative o di funzionamento, deve essere deliberato dall'Assemblea Consorziale a maggioranza assoluta.

ART. 6 - ORGANI

1. Sono Organi del Consorzio:

- 1) L'Assemblea Consorziale
- 2) il Presidente dell'Assemblea Consorziale
- 3) il Consiglio di Amministrazione
- 4) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Presidente del Consorzio) ed il Vice - Presidente
- 5) il Revisore

ART. 7 - L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

1. L'Assemblea quale organo propulsivo e di programmazione, stabilisce l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento dei fini istituzionali.
2. E' composta dai Sindaci dei Comuni Consorziati i quali potranno nominare un loro delegato.
3. Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti dell'Assemblea sono regolate dalla Legge.
4. Ciascun Comune aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla sua quota di partecipazione, correlata al numero dei suoi cittadini residenti in Mappano come segue: BORGARO TORINESE 30/100 (trenta centesimi) CASELLE TORINESE 70/100 (settanta centesimi)
5. Le quote, come sopra determinate, sono valide per un periodo di 4 (quattro) anni con la decorrenza dall'entrata in vigore del presente Statuto; successivamente le stesse potranno essere oggetto di consensuale revisione a cadenza quadriennale, mediante deliberazione di tutti i Consigli Comunali e senza necessità di modifiche del presente Statuto.

ART. 8 - CONVOCAZIONE, ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

1. L'Assemblea Consorziale è convocata dal Presidente dell'Assemblea, in via ordinaria due volte all'anno, a marzo a settembre; in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
2. L'Assemblea è altresì convocata quando almeno un componente ne faccia richiesta, ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione.
3. In questi casi l'Assemblea è indetta, a cura del Presidente per una data non successiva a 20 giorni dalla richiesta stessa.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata ed è presieduta dal componente più anziano di età.
5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere recapitato a mezzo raccomandata R.R. o tramite il Messo Comunale, almeno cinque giorni prima della seduta nel caso di convocazione in sessione ordinaria o straordinaria, ovvero telegramma o fax, almeno 48 ore prima della seduta, in caso di convocazione straordinaria urgente.

6. All'avviso di convocazione deve essere unito l'ordine del giorno; contestualmente ha luogo il deposito degli atti in visione presso la sede operativa del Consorzio.

7. La seduta è valida con la presenza di entrambi i componenti.

8. Le deliberazioni sono assunte all'unanimità.

9. In materia di istruttorie, pareri, pubblicazioni e controllo si applicano le norme previste per le deliberazioni dei Consigli Comunali.

10. Allo scioglimento di tutti i Consigli Comunali, l'Assemblea deve essere ricostituita e rimane nel frattempo in carica per il disbrigo degli affari correnti.

11. Nel caso di scioglimento anticipato di un singolo Consiglio Comunale, la nuova amministrazione provvede alla sostituzione dei propri rappresentanti in seno al Consorzio entro il termine di 45 giorni dalla data di insediamento.

ART. 9 - IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. All'inizio di ogni tornata amministrativa ed entro i 60 giorni dall'elezione dei Sindaci dei Comuni Consorziati, è convocata l'Assemblea per eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente dell'Assemblea; ciò ha luogo a cura del Sindaco del Comune di Caselle Torinese.

2. Il presidente dell'Assemblea convoca e presiede l'assemblea stessa, fissa l'ordine del giorno, firma le deliberazioni, vigila che siano trasmesse ai Comuni e compie altresì gli atti che, nell'ambito Comunale, sono per legge riservati al Sindaco.

ART. 10 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea per conseguire i fini di cui al precedente articolo 7, comma 1, ha le seguenti attribuzioni da ritenersi atti fondamentali ai sensi dell'art. 42 D.Lvo 267/00 e s.m.i.:

1. il Presidente ed il vice presidente del Consiglio di Amministrazione e il Nomina il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nonché Revisore. In particolare ad uno dei due comuni viene attribuita la designazione del Presidente, mentre all'altro Comune spetta la designazione dei due Consiglieri e l'indicazione di colui che rivestirà la carica di Vice-Presidente.

2. Determina le indennità da corrispondere ai componenti degli organi consortili, tenuto conto dei pareri espressi dai Consigli Comunali.

3. Pronuncia la decadenza e la revoca del Presidente del Consorzio e dei Consiglieri di Amministrazione.

4. Nomina il Segretario ed il suo eventuale sostituto, scegliendolo tra i Segretari Comunali o tra persone in possesso dei requisiti di legge e ne fissa il compenso.

5. Approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le relative variazioni, lo stato giuridico del personale.

6. Esprime pareri obbligatori e fa proposte su modifiche dello Statuto della Convenzione, anticipato scioglimento o proroga del Consorzio.

7. Approva gli indirizzi finanziari, il piano programma, i bilanci, il conto consuntivo, le variazioni di bilancio e gli storni.

8. Delibera gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile, l'acquisto degli immobili, l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e donazioni.

9. Delibera la contrazione di mutui, approva i piani finanziari, le assunzioni di spesa vincolanti il bilancio per oltre 5 anni, comprese le locazioni e la somministrazione di beni e servizi aventi durata ultra quinquennale, i contratti che implicano la costituzione di ipoteche, servitù ed altri vincoli reali, nonché le transazioni.

10. Nomina commissioni consultive su problemi e servizi attinenti al Consorzio stabilendo modalità di composizione, compiti ed eventuali compensi.

11. Approva gli atti aventi contenuto regolamentare.

12. Approva le Convenzioni con Enti Locali o altri soggetti giuridici per la gestione e l'estensione dei servizi, la partecipazione al capitale di società o simili.

13. Istituisce e regola le tariffe per i servizi erogati ed i criteri applicativi.

14. Delega al Consiglio di Amministrazione la trattazione e l'espletamento di singoli affari nonché la soluzione di questioni determinate.

15. Esercita nei confronti degli altri organi del Consorzio tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale.

ART. 11 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio è composto dal Presidente, e da altri due componenti in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

2. Dei tre componenti uno è designato dal Comune che esprime la Presidenza, due sono designati dall'altro Comune che esprime anche la Vice -Presidenza

3. Il Vice-Presidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 12 - DURATA IN CARICA, DECADENZA, SOSTITUZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione decade con lo scioglimento dell'Assemblea Consortile, ma rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti sino a nomina dei successori, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla ricostituzione dell'Assemblea.

2. Nello stesso termine l'Assemblea procede alla sostituzione di un Consigliere cessato per qualsiasi motivo.

3. Le dimissioni anche di un solo componente provocano lo scioglimento dell'intero Consiglio e la conseguente necessaria nomina del nuovo Consiglio, sempre nel termine di sessanta giorni.

4. In caso di inattività persistente, o di insanabili conflitti nel suo interno, o di ripetute violazioni delle norme di legge o dello Statuto, l'Assemblea, previa contestazione al Consiglio e comunicazione ai Comuni consorziati delibera lo scioglimento del Consiglio stesso, mediante deliberazione immediatamente eseguibile e contestualmente procede a nuova nomina del Presidente dei Consiglieri.

ART. 13 - CONVOCAZIONE, ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno recapitata almeno tre giorni prima della seduta ovvero, nei casi urgenti anche per telegramma o fax, con preavviso di almeno 24 ore; contestualmente ha luogo il deposito degli atti in visione.

2. Il Consiglio si raduna con cadenza mensile ovvero più frequentemente, a giudizio del Presidente; egli è peraltro tenuto a convocarlo senza dilazione ove almeno due Consiglieri, ovvero il Presidente dell'Assemblea del Consorzio, ovvero il Revisore, ne facciano richiesta.

3. Le riunioni sono valide con la presenza del Presidente e di un componente; in tal caso le deliberazioni sono assunte all'unanimità.

4. In presenza di tutti i componenti le deliberazioni sono assunte a maggioranza con voto rappresentativo di entrambi i Comuni.

5. Alle deliberazioni sono applicate le norme previste per gli atti degli enti locali.

ART. 14 - ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento dei fini statutari:

1. Predisporre il piano programma, il bilancio preventivo annuale e pluriennale di previsione, le eventuali variazioni e gli storni, nonché il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea.

2. Istruisce tutti gli affari di competenza dell'Assemblea.

3. Adotta le deliberazioni necessarie per l'esecuzione dei programmi e degli altri provvedimenti e dei progetti approvati dall'assemblea; nomina commissioni tecniche, affida i lavori, delibera le spese nei limiti dei capitoli a bilancio, stipula contratti e convenzioni, con esclusione di quanto spettante all'assemblea, a norma di legge o del presente Statuto.

4. Delibera, in materia di assunzione e cessazione del personale, carriere, stato giuridico e concorsi, applicazione dei contratti ed ogni altro atto relativo al personale, non comportante modifica regolamentare.

5. Effettua il controllo di gestione, l'analisi dei costi, e formula all'Assemblea le proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità dei servizi.

6. Approva le tariffe e i canoni nell'ambito della disciplina generale e dei criteri stabiliti dall'Assemblea.

7. Autorizza il Presidente a stare in giudizio.

8. Approva la ripartizione annuale delle spese, nel rispetto dei parametri stabiliti dallo Statuto e dalla Convenzione.

9. Adotta, in caso di indifferibilità e di urgenza, assunti i poteri dell'Assemblea, atti anche di natura finanziaria che trasmette all'Assemblea, entro 10 giorni per la ratifica; in questo caso il presidente dell'Assemblea è tenuto ad iscrivere detti provvedimenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva.

10. Ratifica le ordinanze presidenziali.

11. Adotta tutti gli atti, non attribuiti ad altri organi del Consorzio dalla legge o dal presente Statuto.

12. Spetta altresì al consiglio inviare le proprie delibere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 17, 2° comma lettera b) della legge regionale 22 settembre 1994, n.40.

ART. 15 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (PRESIDENTE DEL CONSORZIO)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, quale Presidente del Consorzio:

1. Ha la rappresentanza legale del Consorzio; sta in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio.

2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno, assegna eventuali incarichi tra i componenti, cui può delegare taluna delle proprie competenze; sottoscrive le deliberazioni, unitamente al Segretario

3. Dispone l'istruzione delle pratiche di competenza del Consiglio.

4. Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle delibere consiliari, sull'andamento degli uffici, sull'erogazione dei servizi e più in generale sul funzionamento del Consorzio, promuovendo l'attività e coordinando l'attività dei vari uffici e servizi.

ART. 16 - STATUS E PREROGATIVE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Assemblea del Consorzio si applicano, in materia di permessi ed indennità, le norme del D.Lvo 267/00 e successive modifiche; in materia di responsabilità, le norme vigenti previste per gli organi degli Enti locali.
2. I medesimi devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio, o di loro parenti o affini sino al 4° grado.
3. Sussiste incompatibilità assoluta con la qualità di titolare, socio, amministratore o dipendente (con poteri di rappresentanza o di coordinamento) di impresa che direttamente o attraverso aziende controllate stipulino contratti con il Consorzio.

ART. 17 - I SERVIZI

1. I Servizi ed il personale sono organizzati in base a criteri di funzionalità ed economicità con l'obiettivo di garantire efficacia ed efficienza, fermo l'obbligo di raggiungimento del pareggio del bilancio.

ART. 18 - PERSONALE

1. Il Consorzio nei limiti della dotazione organica e secondo modalità di legge e del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, assume il personale necessario allo svolgimento dei servizi.
2. Lo stato giuridico ed economico è regolato dalle norme in materia di enti locali e dai relativi contratti collettivi nazionali e locali.
3. Il consorzio può avvalersi di personale dipendente degli Enti Consorziati, previa intese ed accordi con questi ultimi.
4. Qualora non sussistano adeguate professionalità all'interno, il Consorzio può affidare a professionisti esterni incarichi specifici e limitati nel tempo.

ART. 19 - SEGRETARIO

1. Il segretario è nominato dall'Assemblea.
2. Egli assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio, cura la redazione dei verbali, provvede alla spedizione degli avvisi di convocazione, roga i contratti dell'Ente, nonché svolge altre attività attribuite dall'Assemblea.
3. L'Assemblea può designare un sostituto del segretario, per la sola attività da compiersi in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 20 - REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea Consorziale e rimane in carica fino allo scioglimento dell'assemblea stessa.
2. Costituisce requisito indispensabile per la nomina l'iscrizione al collegio dei Ragionieri, ovvero all'albo dei dottori commercialisti o negli elenchi dei revisori ufficiali o dei revisori Contabili.
3. I compiti, le funzioni ed il potere di iniziativa del revisore sono disciplinati dal D.L.vo 267/00 e s.m.i..
4. Il revisore nell'espletamento del suo incarico invia copia delle relazioni all'assemblea Consorziale, al Consiglio di amministrazione ed ai Consigli Comunali dei Comuni consorziati

ART. 21 - PATRIMONIO

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio, costituito dalle assegnazioni degli Enti Consorziati nonché dai beni esistenti al 31 dicembre 1994 in occasione della trasformazione e proroga, nonché da tutti le altre attività, valori e beni concessi in comodato d'uso gratuito da parte dei comuni interessati.

2. I costi di gestione dei beni del patrimonio consorziale per servizi non delegati, sono a carico dei Comuni territorialmente interessati.

ART. 22 - ENTRATE

Il Consorzio dispone delle seguenti risorse finanziarie:

1) Entrate proprie patrimoniali ed entrate derivanti dall'applicazione di tariffe e canoni.

2) Trasferimenti in conto capitale e corrente da parte degli Enti consorziati

3) Contributi da Regione, Stato ed altri Enti Pubblici

4) Contributi volontari di privati.

5) Entrate derivanti da stipulazione di mutui, emissione di obbligazioni e prestiti

ART. 23 - RIPARTIZIONE DELLE SPESE E DEGLI ONERI

1. Nel caso di trasferimento da parte dei Comuni Consorziati, e salvo l'Assemblea non ritenga di sottoporre ai Comuni stessi un diverso progetto di ripartizione di oneri, i Comuni stessi sono tenuti a contribuire, nella misura corrispondente alle rispettive quote di partecipazione.

2. Nei casi indicati al punto 5) dell'articolo 22 i Comuni sono altresì tenuti a prestare le garanzie richieste, nella misura corrispondente alle rispettive quote di partecipazione.

ART. 24 - OBBLIGHI FINANZIARI

1. Il servizio di cassa e tesoreria del Consorzio è espletato da istituto di Credito, individuato dal Consiglio di Amministrazione tra quelli aventi sportello in Mappano o in grado di offrire le migliori garanzie di adeguato espletamento di servizio.

2. I Comuni Consorziati hanno l'obbligo di versare, anticipatamente ogni trimestre, una quota pari ad un quarto della spesa corrente prevista dal bilancio preventivo del Consorzio, salvo conguaglio all'atto dell'approvazione del riparto annuale della spesa.

3. Qualora i pagamenti non venissero eseguiti nella misura e nei tempi stabiliti, saranno addebitate ai Comuni le spese per la riscossione e gli interessi, al tasso praticato dall'Istituto svolgente il servizio di tesoreria, maggiorate delle commissioni bancarie e di tutti gli altri oneri sostenuti, salvo in ogni caso l'obbligo di risarcire i danni.

ART. 25 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

2. Si applicano le norme di legge in materia di contabilità degli Enti Locali sulla scorta di Regolamento da adottarsi dall'Assemblea.

ART. 26 - CONTRATTI

1. Apposito Regolamento, adottato dall'Assemblea e munito di pareri dei Consigli Comunali, disciplina l'affidamento dei lavori, l'acquisto dei beni e servizi, con l'obiettivo della economicità, efficienza, e massima trasparenza.

ART. 27 - CRITERI ISPIRATORI

1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza e garantisce il diritto di accesso e la partecipazione dei cittadini, nei modi previsti da apposito Regolamento, adottato dall'Assemblea a norma della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 28 - ALBO

1. Gli atti degli Organi dell'Ente per i quali le norme di legge prevedono la pubblicazione, vengono affissi entro 30 giorni dall'adozione in apposito albo esistente presso la sede del Consorzio e contestualmente all'Albo Pretorio del Comune ove si trova la sede stessa.

ART. 29 - SCIoglimento ANTICIPATO

In caso di scioglimento anticipato del Consorzio:

- 1) i beni e gli impianti insistenti nei territori dei Comuni, se costruiti direttamente ed a spese dei Comuni interessati o dal Consorzio con mezzi finanziari forniti dai Comuni medesimi vengono assegnati gratuitamente ai singoli Comuni che li hanno finanziati;
- 2) i beni e gli impianti insistenti nei territori dei Comuni, se costruiti direttamente dal Consorzio con mezzi finanziari propri o comunque diversi da quelli di cui al n.1) vengono ugualmente assegnati ai Comuni interessati. Ma che in tal caso questi provvedano a rimborsare alla cassa di liquidazione del Consorzio il valore di quanto loro assegnato al netto della quota di spettanza.

Nel caso in cui i Comuni assegnatari non fossero in grado di operare il rimborso si potranno adottare dei criteri compensativi.

Ai fini dalla liquidazione, la ripartizione del patrimonio del CIM fra i Comuni exconsorzati (anche mediante il rimborso di cui al precedente punto 2) andrà effettuata sulla base delle quote di partecipazione indicate all'art.7 dello Statuto, garantendo in tal modo la necessaria corrispondenza fra conferimenti e proventi.

ART. 30 - NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Statuto entra in vigore ad avvenuta esecutività di tutte le deliberazioni dei Comuni Consorziati, di approvazione dello Statuto e della Convenzione annessa, redatta a mente dell'art. 25 della legge 8/6/1990, n. 142

ART. 31 - NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione delle modifiche apportate allo Statuto in conseguenza del recesso dal Consorzio del Comune di Leinì, il Consiglio di Amministrazione decade e rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina dei successori

2. Tali modifiche entrano in vigore ad avvenuta esecutività delle deliberazioni adottate dai Consigli Comunali di Borgaro Torinese e Caselle Torinese.